



# TRIBUNALE DI SIENA

Presidenza

V.le R. Franci n. 26 – 53100 Siena - tel. 0577 213664

Prot. N.

Siena, 27.2.2023

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena

Ai Magistrati della sezione civile

Al direttore di cancelleria area contenzioso, lavoro, volontaria giurisdizione

Oggetto: procedimenti di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile o di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nonché di modifica delle relative condizioni.

Con riferimento a quanto in oggetto e facendo seguito alla nota con la quale è stato trasmesso il decreto VT n. 5 avente ad oggetto: "...variazione tabellare immediatamente esecutiva riguardante l'assegnazione dei procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni ed alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario nonché l'assegnazione dei procedimenti di interdizione o di inabilitazione previsti dagli art. 473-bis.52 e ss. c.p.c. ed i procedimenti relativi agli ordini di protezione contro gli abusi familiari previsti dagli artt. 473-bis.70 e ss. c.p.c." fornisco nel seguito alcune indicazioni procedurali ed operative inerenti i procedimenti instaurati a decorrere dal 1.3.2023:

## **1. Procedimenti su domanda congiunta – art. 473-bis.51 c.p.c.**

- I procedimenti di cui all'art. 474-bis.47 c.p.c. (separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile, regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio nonché procedimenti di modifica delle relative condizioni) proposti su domanda congiunta, vengono trattati dal Presidente; verificate le condizioni di legge, la decisione viene rimessa al Collegio che provvede con sentenza, omologando o prendendo atto degli accordi intervenuti fra le parti.
- Il ricorso deve essere sottoscritto anche dalle parti e deve contenere le indicazioni di cui all'art. 473-bis.12 co. 1 nn. 1, 2, 3, e 5 e co. 2 c.p.c., quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
- È possibile altresì prevedere nello stesso ricorso la regolamentazione, totale o parziale, dei rapporti patrimoniali fra le parti.
- È auspicabile che le parti si avvalgano della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. In tal caso devono farne richiesta nello stesso ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'art. 473-bis.13 co. 3 c.p.c. (eventuali provvedimenti relativi ai figli minori emessi dall'Autorità Giudiziaria o da altra

Autorità pubblica). Se le parti non si avvarranno di tale facoltà, verrà fissata l'udienza di comparizione delle parti, alla quale le stesse saranno tenute ad essere presenti.

## 2. Procedimenti contenziosi.

- I procedimenti di cui all'art. 474-bis.47 c.p.c. (separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile, regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio nonché procedimenti di modifica delle relative condizioni) proposti con ricorso di una delle parti vengono trattati, sulla base dei criteri tabellari vigenti, da tutti i giudici professionali della sezione civile assegnati al settore del contenzioso ordinario.
- Il ricorso, tra l'altro, deve indicare l'esistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse, con allegazione di copia degli eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti (art. 473-bis.12 co. 2 c.p.c.).
- In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori (art. 473-bis.12 co. 3 c.p.c.), al ricorso dovranno essere allegati:
  - a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni;
  - b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
  - c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
- Nei procedimenti relativi a minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali ed alle vacanze normalmente godute (art. 473-bis.12 co. 4 c.p.c.).
- In seguito alla presentazione del ricorso, il Presidente provvederà a designare il relatore, al quale verrà delegata la trattazione del procedimento; fisserà altresì l'udienza di prima comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, almeno trenta giorni prima dell'udienza.
- Gli eventuali provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c. saranno adottati, con decreto provvisoriamente esecutivo, dal giudice delegato alla trattazione del procedimento, davanti al quale si terrà pure l'udienza di conferma.

Ricordo, infine, che l'art. 473-bis.18 c.p.c. ha introdotto il dovere di collaborazione, prevedendo espressamente che il comportamento della parte che renda informazioni o effettui produzioni documentali inesatte o incomplete sia valutabile ai sensi degli artt. 116 co. 2 e 92. co. 1 e 96 c.p.c.

Ringrazio per la collaborazione.

Il Presidente

(Dot. Roberto Carrelli Palombi)

